

Comune di Brembio

Provincia di Lodi



Regolamento

Gestione del Comitato del Gemellaggio

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____



Comune di Brembio
Provincia di Lodi

Stato revisioni

	Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____	Prima stesura



Indice

Stato revisioni	2
Indice	2
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 - FINANZIAMENTO	4
ARTICOLO 3 - NATURA DEL COMITATO.....	4
ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO	5
ARTICOLO 5 - COMITATO ESECUTIVO	5
ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI COMPONENTI.....	6
ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	6
ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO	6
ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONI	7
ARTICOLO 10 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO	7
ARTICOLO 11 - SEDE DELLE RIUNIONI	7
ARTICOLO 12 - DECADENZA DEL COMITATO.....	7
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE	7



ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

1.1 È istituito nel Comune di Brembio il Comitato per i gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Brembio con enti territoriali di altri paesi sulla base degli indirizzi della Giunta comunale;
- per esaltare le finalità ideali dei rapporti gemellari tra i popoli e promuove iniziative e rapporti di scambio e di conoscenza;

ARTICOLO 2 - FINANZIAMENTO

2.1 Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato previa determinazione del Responsabile del servizio.

2.2 Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

2.3 Il Comitato è tenuto a presentare nell'anno in cui verranno organizzate delle attività, un rendiconto al Consiglio Comunale sulle attività svolte, nonché un rendiconto economico.

ARTICOLO 3 - NATURA DEL COMITATO

3.1 Il Comitato è titolare di autonomia decisionale rispetto all'Amministrazione Comunale e rimane in ogni caso responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio

3.2 Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggio – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO

4.1 Possono aderire al Comitato tutti coloro che operano nei settori di volontariato e i singoli cittadini, previa manifestazione di interesse. Il Comitato deve in ogni caso essere composto da sette membri, e al suo interno nomina, con la metà più uno dei voti, il Presidente.

4.2 Il Comitato viene nominato con atto della Giunta comunale.

4.3 Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti designato dal Presidente.



4.4 Il Comitato si avvale della figura di un Coordinatore nominato dal Presidente per supportare le attività organizzative e operative del Comitato.

4.5 Del Comitato fa parte, senza diritto di voto, l'addetto al gemellaggio del Comune, consigliere individuato all'interno del Consiglio Comunale, che cura anche l'istruttoria amministrativa dell'attività ove necessario, salvo quanto gestito direttamente dal Comitato.

ARTICOLO 5 - DECADENZA DEI COMPONENTI

5.1 La decadenza di uno o più componenti al Comitato per il gemellaggio avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza a più di tre sedute consecutive;
- c) per decesso;
- d) per richiesta espressa da parte del voto unanime di tutti gli altri membri.

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

6.1 Il Comitato si riunisce all'occorrenza per organizzare le attività relative al Gemellaggio.

6.2 Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza assoluta dei componenti.

6.3 Il programma deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

6.4 Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

6.5 Il Comitato può convocare incontri con tutte le associazioni, enti o gruppi rappresentativi della realtà locale per raccogliere e confrontare proposte sui progetti di gemellaggio e attività o iniziative conseguenti.

6.6 Le decisioni assunte saranno valide a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONI

7.1 Le convocazioni del Comitato e con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno cinque giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere convocate ventiquattr'ore prima e con qualsiasi mezzo.

ARTICOLO 8 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO

8.1 Per le attività di carattere amministrativo, il Comitato si avvale dell'opera dell'Ente locale e/o del delegato consigliere di riferimento.



ARTICOLO 9 - SEDE DELLE RIUNIONI

9.1 Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro, dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL COMITATO

10.1 Il Comitato per il gemellaggio si rinnova ogni cinque anni dalla nomina.

10.2 L'addetto al gemellaggio del Comune decade con la scadenza del mandato consigliere.

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE

11.1 Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta eseguibilità della relativa deliberazione che lo approva, abrogando tutti i regolamenti e le disposizioni precedentemente approvati dal Comune ed in contrasto palese con lo stesso.